

Presidente. Metto a partito l'articolo 19 proposto dalla Commissione d'accordo col Ministero.

(È approvato).

Articolo 20, identico a quello del Ministero.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.

In questo articolo 20 faccio osservare che c'è un errore di dizione: invece di citare l'articolo 12 bisogna citare l'articolo 11, perchè fu cambiata la numerazione.

Carmine, relatore. Sta bene.

Presidente. Allora in luogo di articolo 12 si deve leggere articolo 11.

“ Oltre le esenzioni stabilite a favore delle Casse di risparmio dalle leggi sul bollo e registro, vanno pure esenti dalle tasse di bollo e registro i loro atti costitutivi, le modificazioni di essi e le procure speciali che possono occorrere, ai termini dell'articolo 11, per il ritiro delle somme iscritte nei libretti nominativi. ”

Pongo a partito questo articolo 20.

(È approvato).

“ Art. 21. Le Casse di risparmio pagano la tassa di ricchezza mobile per i portatori dei libretti, salvo rivalsa, e la pagano inoltre sugli avanzi netti annuali.

“ Nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile delle Casse di risparmio si seguono le norme stabilite dall'articolo 61 della legge 24 agosto 1877 (testo unico), n. 4021 (serie 2ª). ”

Se niuno chiede di parlare pongo a partito questo articolo 21.

(È approvato).

“ Art. 22. Il servizio dei depositi indicati nell'articolo 16 è regolato dal Codice di commercio e dalle leggi speciali sugli Istituti di credito ed è sottoposto alle tasse comuni; come lo sono gli atti per ogni sorta di impiego di capitali delle Casse di risparmio. ”

Cavalletto. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cavalletto. Mi si perdoni se, profano in questa materia, io debbo chiedere all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore uno schiarimento sul presente articolo.

Il direttore di una importante Cassa di risparmio mi fa queste osservazioni: “ Ad alcuni pare che dagli articoli 16 e 22 non sia bene chiarito quali debbono ritenersi depositi a risparmio e quali invece depositi a conto corrente, i quali ultimi

dovrebbero cadere sotto le disposizioni del Codice di commercio ed essere sottoposti alle tasse comuni.

“ Nella relazione a pagina 12 si parla di depositi in conto corrente, d'indole commerciale e col sistema degli assegni. Appare dunque che sia la forma del libretto ed il modo di depositarlo per ritirare il danaro, che determina ai depositi il loro carattere di risparmio; ma potrebbe sorgere in pratica il dubbio, se, quando il deposito di un libretto sorpassa il massimo fissato dagli statuti, la maggior somma, per riguardo specialmente alla legge del bollo, debba esser ritenuta deposito di risparmio, ovvero debba riguardarsi come deposito in conto corrente, e debba essere quindi esclusa dal beneficio, che le leggi d'imposta accordano ai libretti di deposito di risparmio. ”

Questo è il quesito che viene fatto. Spero dalla cortesia dell'onorevole relatore, ed anche dell'onorevole ministro, che mi sarà dato uno schiarimento autorevole, che tolga su ciò ogni dubbio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Carmine, relatore. La sostanza della questione sollevata dall'onorevole Cavalletto si riduce, mi pare, a ciò:

Se le somme iscritte sopra i libretti devano essere considerate come depositi a risparmio, solo quando non sorpassino una determinata somma, e se le somme superiori, anche iscritte sopra libretti, devono essere considerate come depositate in conto corrente.

Ora questa questione poteva sorgere, anzi sor-geva necessariamente col disegno di legge come era stato proposto dal Ministero, il quale metteva una limitazione ai depositi di risparmio coll'articolo 9; ma questa limitazione è stata assolutamente tolta nel disegno di legge emendato dalla Commissione, sul quale ora si svolge la discussione. L'articolo 9 mette una limitazione ai depositi fruttiferi soltanto per determinate categorie di libretti ivi specificate, ma la categoria generale dei depositi di risparmio non ha più una limitazione nelle somme fruttifere sopra ciascun libretto.

Il concetto della Commissione è stato questo, che i depositi a conto corrente sono quelli che sono riscuotibili mediante assegni, invece di essere riscuotibili con la presentazione del libretto.

Se questo concetto non è espresso nella legge in modo così preciso, come io l'ho ora enunciato, risulta però sempre chiaramente dallo stesso fatto che i depositi in conto corrente devono essere ese-